



Prefettura di Brindisi
Ufficio Territoriale del Governo
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG.SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI CAROVIGNO

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI
DEL COMUNE DI OSTUNI

e,p.c.

AL SIG. QUESTORE

BRINDISI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
CARABINIERI

BRINDISI

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Propaganda elettorale.

Si fa seguito a precedente circolare n. 49080 del 8/8/2022 relativa all'oggetto.

Nel rammentare che, a partire dal 26 agosto, trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, i promotori delle riunioni di propaganda elettorale sono esenti dall'obbligo di darne preventivo avviso al Questore, in conformità all'ultimo comma dell'art.18 del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773, si rappresenta l'opportunità, ai fini del migliore e più ordinato svolgimento delle manifestazioni di cui si tratta, di tenere informati i responsabili locali delle Forze dell'Ordine del relativo calendario.

Le SS.LL. vorranno assumere le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto della normativa disciplinante lo svolgimento della propaganda elettorale; vorranno in particolare valutare l'opportunità di organizzare appositi incontri con le forze politiche per l'individuazione di una regolamentazione condivisa delle modalità di svolgimento della propaganda in tutte le forme consentite, ispirata al rigoroso rispetto della parità tra tutte le forze politiche.

Tali intese, in assenza di una specifica disciplina regolamentare dell'utilizzo degli spazi pubblici, potranno riguardare in primis l'individuazione delle piazze e degli altri spazi pubblici destinati allo svolgimento delle manifestazioni di propaganda elettorale, le modalità di prenotazione delle stesse ed ogni altro eventuale limite – oltre quelli di legge – ritenuto opportuno onde salvaguardare la tranquillità delle scuole e dei luoghi di cura e di culto, nonché la sicurezza del traffico, tenendo conto di particolari specificità locali.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

L'occasione potrà essere utile per richiamare l'attenzione dei partiti e movimenti politici locali al rigoroso rispetto delle norme disciplinanti la materia (legge 4.4.1956, n.212, legge 24.4.1975 n.130 e legge 22.2.2000, n.28, nonché circolare ministeriale n.1943/V dell'8 aprile 1980, e le successive disposizioni in materia).

Al riguardo si ritiene utile richiamare, in particolare, alcune consolidate indicazioni in ordine agli aspetti di più frequente interesse.

1) AFFISSIONI

Si ribadisce che, a partire dal 30° giorno precedente quello della votazione, non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori degli spazi assegnati con delibera della Giunta Comunale.

Sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi argini, palizzate, recinzioni"(art. 1 della legge n. 212/1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte e ovunque anche nel rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico e ambientale.

Rientrano nel divieto:

- le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali - o posti nelle immediate vicinanze delle vetrine all'interno dei comitati - chiaramente visibili dalla pubblica via;
- l'installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandistico- elettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

In proposito si rinnova viva raccomandazione affinché venga svolta dai competenti organi comunali la più solerte attività di vigilanza intesa a contrastare il fenomeno delle affissioni non autorizzate e al di fuori degli appositi spazi, provvedendo con immediatezza alla defissione dei manifesti abusivi ovvero, qualora ciò costituisca la forma più efficace e tempestiva, alla copertura degli stessi con foglio bianco.

Particolare cura dovrà essere, infine, posta nell'impedire affissioni non autorizzate e scritte abusive che deturpino il patrimonio pubblico, provvedendo, in caso di inottemperanza alla immediata riduzione in pristino, ponendo in essere, nel contempo, mirate azioni preventive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano nonché degli altri beni di valore.

2) INSTALLAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (COSIDDETTI GAZEBO)

Com'è noto, l'art. 6, comma 1, primo periodo, della Legge 4/4/1956 n. 212, così come modificato dall'art. 4 della Legge 24/4/1975, n.130, vieta dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.



Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Pertanto, si ritiene, conformemente ad analogo parere del Ministero dell'Interno, che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- b) è consentito esclusivamente fare uso della bandiera del partito o del movimento politico nella sistemazione del gazebo allo scopo di identificare la titolarità della struttura.

In sostanza, si ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, il gazebo possa essere utilizzato per effettuare iniziative di carattere pubblico, nell'ambito della campagna elettorale, nelle forme consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda (è invece vietato il lancio o il gettito di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico).

3) MEZZI MOBILI PER LA PROPAGANDA.

Nel ribadire che è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa mobile (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificata dall'art. 4 della legge 130/1975), deve ritenersi consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. Si intende che i veicoli che recano tale forma di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme.

In relazione alla fattispecie di sosta prolungata di tali mezzi - che non sia sosta meramente tecnica - si deve ritenere che si concreti artatamente una duplicazione, evidentemente non ammissibile, degli spazi assegnati, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 130/1975, a titolo di propaganda figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, riconducibile pertanto al divieto prescritto dal citato art. 6 e come tale sanzionabile.

Si conferma la piena disponibilità di questo ufficio per ogni utile collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
(CICOM)